



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PISTORIO e OLIVA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2012

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del sistema della preferenza e la modifica del premio di maggioranza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. – La riforma della legge elettorale è ormai divenuta indifferibile.

Restituire agli elettori la possibilità di scegliere i propri rappresentanti è un dovere al quale per troppo tempo il Parlamento si è sottratto.

L'attuale legge elettorale, non a caso definita «porcellum», – legge 21 dicembre 2005, n. 370 – determina una scelta dei Deputati e dei Senatori direttamente da parte dei segretari dei partiti, creando un Parlamento di nominati, in gran parte svincolato dalla scelta degli elettori.

L'attuale dibattito sulla legge elettorale, benché accelerato dal correttissimo monito del Presidente della Repubblica, si trova in uno stallo oggettivo, determinato in gran parte da un dibattito sulle riforme costituzionali alle quali dovrebbero essere sempre armonizzati i sistemi elettorali, ma che difficilmente potranno essere realizzate nella presente legislatura.

Per evitare quindi avvitamenti e conseguente impossibilità a decidere, i proponenti ritengono non esservi altra soluzione che quella dell'innesto temporaneo di alcune modifiche di sostanza nell'attuale legge elettorale da applicare alle elezioni politiche del 2013, consentendo alla prossima legislatura di avviare una trasformazione profonda del sistema istituzionale del Paese e di varare al contempo una legge elettorale in sintonia con essa.

Per consentire la scelta degli eletti da parte degli elettori non vi è, a parere dei pro-

ponenti, altra strada che quella dell'introduzione delle preferenze, assicurando anche il sistema cosiddetto della «preferenza di genere». Altri sistemi, infatti, (collegi uninominali, liste semibloccate e così via) continuerebbero ad affidare la scelta degli eletti in gran parte ai segretari dei partiti.

Altro tema da correggere nell'attuale legge elettorale è quella del premio che viene attribuito alla coalizione di maggioranza a prescindere dal risultato ottenuto.

Il presente disegno di legge prevede che il premio venga attribuito alla coalizione di maggioranza ove questa ottenga un risultato non inferiore al 40 per cento dei voti.

Ultima questione rilevante per la quale si ritiene necessaria una modifica della legge elettorale è quella della rappresentanza oltre la quale una lista consegue seggi, al fine di garantire a liste e partiti che conseguono un risultato di rilievo in singole regioni di essere presenti in Parlamento.

Si propone di eliminare la previsione di consentire ad una lista per ogni coalizione di conseguire seggi anche non avendo raggiunto il 2 per cento e allo stesso tempo di inserire la previsione che partecipano alla ripartizione dei seggi le liste che, anche in una sola regione, conseguono almeno l'8 per cento dei voti validi.

Tali modifiche, innestandosi sulla legge preesistente e costituendo un minimo indispensabile, potrebbero essere realizzate in poco tempo, consentendo agli elettori di votare, scegliendo i propri rappresentanti, già nella primavera del 2013.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 2, dopo le parole: «in ragione proporzionale» sono inserite le seguenti: «e di uno o due voti di preferenza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di espressione di due voti di preferenza, uno deve riguardare un candidato di genere maschile ed uno un candidato di genere femminile, pena l'annullamento delle preferenze stesse.»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. I voti di preferenza si esprimono indicando i candidati prescelti a fianco del contrassegno di lista»;

b) all'articolo 31, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed accanto ad ognuno di essi devono essere tracciate le linee orizzontali necessarie per esprimere le preferenze»;

c) all'articolo 58, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «lista prescelta» sono aggiunte le seguenti: «e può esprimere i voti di preferenza nei limiti indicati dall'articolo 59, secondo comma.»;

d) all'articolo 59 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'elettore può manifestare la preferenza soltanto per i candidati della lista da lui votata.»;

e) dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:

«Art. 59-bis - 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nelle apposite linee orizzontali tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.

2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

3. Sono, comunque, valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata.

4. Non sono valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.

5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, il voto si intende espresso per la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha indicato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha espresso una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui i contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza.

6. Le preferenze in eccedenza rispetto a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, sono nulle e rimangono valide le prime due preferenze espresse».

f) all'articolo 77, comma 1, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista»;

g) all'articolo 83:

1) al comma 1, numero 3), lettera a), dopo le parole «almeno il 2 per cento dei voti validi espressi» sono inserite le seguenti: «o una lista collegata che abbia conseguito anche in una sola regione almeno l'8 per cento dei voti validi espressi.»;

2) al comma 1, numero 3), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi, le singole liste non collegate che abbiano conseguito, anche in una sola regione, almeno l'8 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che abbiano conseguito, anche in una sola regione, almeno l'8 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione»;

3) al comma 1, numero 6), le parole: «, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale al-

meno il 2 per cento dei voti validi espressi» sono soppresse;

4) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ma abbia conseguito almeno 247 seggi, a essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere la consistenza di 340 seggi. In tal caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o alla singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionale di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza»;

5) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Qualora non si verifichi la condizione di cui al comma 2, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i 617 seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui al comma 1, numero 3)»;

h) all'articolo 84, comma 1, le parole: «i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze».

Art. 2.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Accanto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate le linee orizzontali necessarie per esprimere le preferenze.»;

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - 1. Il voto è espresso validamente tracciando, con la matita, sulla scheda un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta ed esprimendo, a fianco ad esso, uno o due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due voti di preferenza, uno deve riguardare un candidato di genere maschile ed uno un candidato di genere femminile, pena l'annullamento delle preferenze stesse.

2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nelle apposite linee orizzontali tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono, comunque, valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata. Non sono valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.

3. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, il voto si intende espresso per la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha espresso una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui i contrassegni votati facciano parte di coali-

zioni diverse è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza.

4. Le preferenze in eccedenza rispetto al numero stabilito dal comma 1 sono nulle e rimangono valide le prime due preferenze espresse.»;

c) all'articolo 17, comma 7, le parole: «i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità è eletto il candidato più anziano d'età».